

IL SISTEMA PENALE DOPO IL D. LVO 150/22

AGGIORNAMENTI E PRIME APPLICAZIONI

18 dicembre 2023

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

1. le finalità della riforma;
2. la digitalizzazione del processo penale;
3. la procedibilità a querela;
4. il giudizio d'Appello;
5. le pene sostitutive delle pene detentive brevi;
6. la giustizia riparativa;

D. LVO 10 ottobre 2022, n. 150

Finalità:

- recupero dell'efficienza del processo e della giustizia penale;
- conseguimento degli obiettivi del PNRR (riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026);

La digitalizzazione del processo penale

Transizione digitale e telematica del processo penale:

- artt. 110, 111 *bis* e 111 *ter* c.p.p.: impongono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica;
- art: 148 c.p.p.: notifica telematica e la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni dell'indagato/imputato presso un recapito telematico;
- registrazione audiovisiva degli interrogatori;
- partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza (artt. 133 - *bis* e 133 - *ter* c.p.p.)

Artt. 133 - bis e 133 - ter c.p.p.

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza:

- art. 133 - bis: con la Riforma, il novero dei reati per i quali è sempre prevista la partecipazione a distanza è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al regime precedente, ma è stata estesa la possibilità che ciò avvenga sull'accordo delle parti;
- art. 133 - ter c.p.p.: il legislatore non individua quale sia in concreto lo strumento tecnico da impiegare né la piattaforma software da prediligere, per via della rapidissima evoluzione tecnologica;

Artt. 133 - bis e 133 - ter c.p.p.

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza:

- definizione dei luoghi del collegamento, che variano a seconda del soggetto e dello *status*: i soggetti liberi si collegheranno da un ufficio giudiziario o di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria; le persone, che si trovino a qualsiasi titolo ristrette nella libertà personale, si conetteranno dal luogo di detenzione, mentre i difensori si collegheranno dallo studio o da altro luogo – magari lo studio di un collega – purché idoneo (sia in termini di riservatezza che di decoro);

Artt. 133 - bis e 133 - ter c.p.p.

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza:

- no alla partecipazione a distanza anche del giudice e del PM: questi dovrebbero essere sempre nell'aula di udienza;
- all'assunzione delle prove dichiarative: il legislatore delegato si è spinto al di là dell'equilibrio raggiunto durante la pandemia, quando si era esclusa la possibilità di una escussione a distanza dei dichiaranti;
- ferma la possibilità per l'imputato o le altre parti di negare il consenso all'assunzione a distanza;

Portale Deposito atti Penali

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza:

- Proroga al 2025 dell'avvio del processo penale telematico annunciato dal Ministro della Giustizia Nordio davanti al Consiglio Superiore della Magistratura.
- Il decreto attuativo 04/07/ 2023 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2023 (G.U. serie generale n. 155 del 5/07/2023), e definiva le specifiche e amplia in modo considerevole il numero di atti che dovranno essere depositati esclusivamente in modalità telematica;
- dal 20 luglio 2023, 103 atti avrebbero dovuto venire prodotti dagli avvocati difensori in modalità online attraverso il portale deposito atti penali;

La procedibilità a querela

Sono procedibili a querela i seguenti reati:

- lesioni personali stradali, salvo che ricorrano circostanze aggravanti;
- i reati di sequestro di persona, di violenza privata, furto, di turbativa violenta di cose immobili e di danneggiamento, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
- il reato di violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza sulle cose o sulle persone;

La procedibilità a querela

- Viene espressamente prevista la **remissione tacita** di querela in caso di ingiustificata assenza del querelante all'udienza in cui lo stesso sia citato come testimone;

La procedibilità a querela

- Riforma Cartabia e procedibilità a querela:

legittima la contestazione suppletiva – prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela – di una circostanza tale da rendere il reato procedibile di ufficio

La procedibilità a querela

Cass. Pen., Sez. Fer., 24 ottobre 2023 (ud. 22 agosto 2023), n. 43255,
Presidente Beltrani, Relatore D'Andrea

“in caso di giudizio per il reato di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., pur essendo decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa abbia presentato querela, nonché, in ipotesi, in difetto di sopravvenienze dibattimentali all'uopo rilevanti, il P.M. di udienza, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, può modificare l'imputazione, procedendo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il reato procedibile di ufficio”.

La procedibilità a querela

Cass. Pen., Sez. Fer., 24 ottobre 2023 (ud. 22 agosto 2023), n. 43255,
Presidente Beltrani, Relatore D'Andrea

“ – nella specie, quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio – sul presupposto che il P.M. non ha la mera facoltà, bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato, e non ostando, in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l'assenza di sopravvenienze dibattimentali all'uopo rilevanti”.

Il giudizio d'Appello

- introduzione di diverse ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna, a titolo esemplificativo, alla sola pena dell'ammenda o alla pena pecuniaria;
- prevista come regola la trattazione dell'udienza in camera di consiglio, salvo richiesta dell'appellante da presentarsi entro quindici giorni;
- previsto specifico mandato a impugnare ed elezione di domicilio;

Il giudizio d'Appello

- Cass. Sez. V, 17 ottobre 2023 (ud. 28 settembre 2023), n. 42414, Presidente Sabeone, Relatore Masini:
- rigetto della richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale – sulla recente disposizione di cui all'art. 581 c. 1-*quater* c.p.p.

Il giudizio d'Appello

- nella parte in cui richiede, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, il deposito, a pena d'inammissibilità, di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;

Il giudizio d'Appello

- I giudici di legittimità, dopo aver osservato come la questione di legittimità costituzionale sarebbe in questo caso irrilevante – non avendo la difesa chiarito cose avrebbero impedito o ostacolato un contatto con l'assistito ai fini della dichiarazione od elezione di domicilio e della formalizzazione del mandato ad impugnare – ha comunque ritenuto la questione manifestamente infondata;

Il giudizio d'Appello

- Con la recente riforma, il legislatore – si legge nella sentenza: “*ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, **che rinviene tutela nell'art. 111 comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale** e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell'abuso del diritto*”;

Il giudizio d'Appello

- **Cass. Sez. II, sentenza 28 luglio 2023, n. 33355**: “la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p., (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 150/2022, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma Cartabia, ossia il 30 dicembre 2022) – che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto”.

Il giudizio d'Appello

- Cassata l'ordinanza della Corte di Appello di Messina che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da un imputato per difetto dell'elezione di domicilio prescritta, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
- Nel ricorrere in Cassazione, la difesa dell'imputato lamenta l'*error iuris* in quanto tale adempimento non sarebbe stato dovuto in quanto l'accusato era detenuto nell'ambito del procedimento, il che comportava che le notifiche gli andavano eseguite nel luogo di detenzione.
- La Seconda Sezione di legittimità ritiene fondato il ricorso.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

- **D.L.VO 150/2022**: riforma organica delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi” di cui al Capo III della l. 24 novembre 1981, n. 689;
- **detenzione di breve durata**: comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva;

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Art. 20 - bis c.p.:

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Cass., Sez. I, ud. 11 ottobre 2023, Pres. Di Nicola, est. Poscia

quesito: «se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l'intervenuta dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pendente innanzi al Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, precluda al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, di presentare al giudice dell'esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981 entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza».

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

All'esito dell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2023, la Prima sezione penale, su conclusioni difformi del procuratore generale, ha dato al quesito la seguente soluzione: «Il ricorso per cassazione, pendente innanzi la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e successivamente dichiarato inammissibile, non preclude, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, di presentare al giudice dell'esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981, risultando ragionevolmente ed eccezionalmente estesa, in presenza di una previsione normativa che regola una specifica ipotesi di superabilità del giudicato, la disciplina della sopravvenuta legge più favorevole».

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Cass. Sez. I, ud. 11 ottobre 2023, Pres. Di Nicola, est. Russo

questione: «se, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il limite di pena previsto dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (pena non superiore a quattro anni) si riferisca alla pena irrogata con la sentenza di condanna o alla pena residua da espiare e se sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., qualora la norma venga interpretata nel senso di escludere dal beneficio i condannati a pena residua espianda rientrante nei limiti dei quattro anni».

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Cass. Sez. I, ud. 11 ottobre 2023, Pres. Di Nicola, est. Russo

all'esito della udienza dell'11 ottobre 2023, la Prima sezione penale, su conclusioni conformi del Procuratore generale, ha affermato che: «l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 **si riferisce**, come si desume dall'art. 545-bis cod. proc. pen., **alla pena irrogata con la sentenza di condanna, con la conseguenza che la differente struttura giuridica delle pene sostitutive rispetto alle misure alternative alla detenzione e la diversa ratio cui gli istituti si ispirano rendono non irragionevole una disciplina diversificata** e, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata».

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Cass. Sez. V, ud. 3 ottobre 2023, Pres. pezzullo, est. Belmonte

la Corte è stata investita della questione «se è impugnabile - autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio - il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ex art. 545 bis c.p.p., che decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive».

In questo caso, all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2023, la Quinta sezione penale ha dato al quesito risposta «negativa».

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

- l'art. 34, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 150/2022 ha sostituito il comma 3 dell'art. 593 c.p.p., disponendo che: *"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"*.
- **ampliamento delle ipotesi di inappellabilità della sentenza di condanna**, estese anche alla sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
- lavoro di pubblica utilità sostitutivo: applicabile in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. **Dunque, la modifica assume un rilevante significato deflattivo.**

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

- Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, "Rapporto sullo stato dell'esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, aggiornato al 15 novembre 2023";
- dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 sino ad oggi, ossia più precisamente dal 22 dicembre 2022 al 15 novembre 2023, i provvedimenti applicativi delle nuove pene sostitutive sono stati 1.472;
- 246 detenzioni domiciliari sostitutive; 2 semilibertà sostitutive; 1.224 provvedimenti di lavoro di pubblica utilità;

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

- **dato incoraggiante**: breve lasso di tempo decorso dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (poco più di dieci mesi);
- **confronto di questo dato con quello relativo alle applicazioni della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p.**, quindi con una misura di sicuro ed indiscusso successo:
- a dieci mesi dall'entrata in vigore della messa alla prova, ossia al 30 marzo 2015, **le applicazioni di messa alla prova erano 1.946**: un numero non di molto superiore rispetto a quello delle pene sostitutive;

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

- In secondo luogo, confronto con la sostanziale mancanza di utilizzazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui alla L. 689/81 nel sistema pre-Cartabia: il numero di applicazioni annue complessivo tra semidetenzione e libertà controllata ha sempre oscillato tra le 100 e le 200 unità. Nel 2022, ad esempio, ultimo anno prima della riforma, le sanzioni sostitutive applicate sono state in tutto 109 (di cui 1 provvedimento di semidetenzione e 108 di libertà controllata);

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Per approfondire:

- <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/della-bella-i-primi-dati-ufficiali-sulle-nuove-pene-sostitutive-delle-pene-detentive-brevi-gia-oltre-1400-in-esecuzione>
- https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1701416974_adulti-in-area-penale-esterna-15112023-g.pdf

La giustizia riparativa

Con la giustizia riparativa viene offerta la possibilità a perpetratori e offesi, rei e vittime, di incontrarsi e *“partecipare attivamente insieme, in modo libero”* ad un confronto impegnativo e volontario sugli effetti del crimine, con il coinvolgimento, ove opportuno, della comunità e con l'aiuto di mediatori/facilitatori: questa è, in sostanza, la definizione che si legge nei *“Basic Principles on the Use of Restorative Justice”* delle Nazioni Unite.

(C. Mazzucato, *Dove la giustizia torna a essere una virtù*, www.generativita.it / Maggio 2014)

Quale è lo scopo della giustizia riparativa?

Con la *restorative justice* non si cerca di ottenere la punizione dell'autore del reato ma piuttosto di risanare quel legame con la società spezzato dal fatto criminoso. Si instaura così un contatto diretto tra offeso e offensore, il quale permette al primo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni in relazione alla lesione subita, e al secondo di responsabilizzarsi.

Quale è lo scopo della giustizia riparativa?

Direttiva 2012/29/UE – contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – sottolinea il fatto che *“il reato non è solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”*.

Le questioni fondamentali per la giustizia riparativa, dunque, non sono più (o non più soltanto) *“chi merita di essere punito”* e *“con quali sanzioni”*, bensì *“chi soffre”* e *“cosa può essere fatto per riparare il danno”*; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- la giustizia riparativa acquista per la prima volta una disciplina organica con la c.d. “Riforma Cartabia”;

In precedenza:

- Direttiva UE n. 29/2012;
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99;
- Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della giustizia riparativa in materia penale;
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale;

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- D.P.R. n. 448/1988, Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova.
 1. “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione” (1) .

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- D.P.R. n. 448/1988, Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova.
 2. “Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 29 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:
4. “Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione” (1) .

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 29 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

In questo senso la modifica dell'art. 29 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si è resa necessaria per adeguare la previsione ai più ampi contenuti della attuale riforma organica.

Il giudice di pace, potrà avvalersi dei Centri per la GR presenti su territorio, anziché, come in passato, alle strutture pubbliche o private, svolgenti attività di mediazione.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 29 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

“5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.”

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace, art. 35 comma 4 d. lgs. n. 274/2000:

Art. 35 - “Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie”.

“ 5. Qualora accertati che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione del Giudice di Pace:
 - Primo riferimento agli uffici di mediazione penale;
 - Applicazioni sporadiche nella prassi;

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:

- Art. 168 *bis* c.p.: sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;
- Art. 162 *ter* c.p.: estinzione del reato per condotte riparatorie;
- Art. 131 *bis* c.p.: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o.p.: affidamento in prova al servizio sociale;
- Art. 176 c.p.: liberazione condizionale;

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:

- Art. 162 *ter* c.p.: “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:
 - Art. 162 *ter* c.p.: “Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- Giurisdizione Ordinaria:
 - Art. 162 *ter* c.p., comma III: “ il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie”.

La G.R. in Italia prima della “Riforma Cartabia”

- **Giurisdizione Ordinaria:**
 - Art. 176 c.p.: “il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni”;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

D. lgs. 150/2022: l'ordinamento penale italiano si è dotato di una disciplina organica della "giustizia riparativa":

- Titolo IV: disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42 - 67);

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

D. lgs. 150/2022: l'ordinamento penale italiano si è dotato di una disciplina organica della "giustizia riparativa":

- due aree d'intervento:

A) capi I - III: coordinate di riferimento per l'attuazione della GR::

1. "definizioni, principi, obiettivi", condizioni di "accesso ai programmi" (capo I);
2. "garanzie e doveri per i partecipanti e mediatori" (capo II);
3. "tipologie di programmi ammissibili, iter di svolgimento, potenziali esiti e loro valutazione da parte dell'autorità giudiziaria" (capo III);

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

D. lgs. 150/2022: l'ordinamento penale italiano si è dotato di una disciplina organica della "giustizia riparativa":

- due aree d'intervento:

B) capi IV - V: creazione delle strutture competenti a gestire, organizzare e monitorare i programmi di GR; nonché alla individuazione delle regole per la formazione e l'abilitazione dei mediatori penali;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022:

definizione di alcune nozioni - base per l'attuazione dei programmi di GR

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022, definizione di giustizia riparativa:

«ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022, definizione di vittima:

i diritti e le garanzie partecipative della vittima sono riconosciuti «anche al soggetto giuridico offeso dal reato»; precisazione rilevante: fra i possibili partecipanti ai programmi si ricomprendono anche gli enti, con o senza personalità giuridica (come chiarisce la «Relazione», p. 365)

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 42 D. lgs. 150/2022, definizione di esito riparativo:

«qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;».

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 44 D. lgs. 150/2022, requisiti di accesso:

- "1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità".

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 44 D. lgs. 150/2022, requisiti di accesso:

- “2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) o per intervenuta causa estintiva del reato”.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 44 D. lgs. 150/2022, requisiti di accesso:

- "3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta."

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

art. 45 D. lgs. 150/2022, partecipanti ai programmi di giustizia riparativa:

- “1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

a) la vittima del reato;

b) la persona indicata come autore dell'offesa;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;

d) chiunque altro vi abbia interesse;”

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Capo II:

individua le norme funzionali ad assicurare una partecipazione sicura e garantita ai programmi di GR, in conformità agli standard internazionali. Il decreto detta una disciplina volta a rendere effettivo il diritto dei partecipanti a ricevere un'adeguata informazione sulla facoltà di accedere ai programmi (art. 47) e a esprimere un consenso informato e consapevole alla partecipazione (art. 48), anche grazie al diritto all'assistenza linguistica (art. 49).

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Capo II:

- dovere di riservatezza in capo ai mediatori (art. 50);
- inutilizzabilità delle dichiarazioni (art. 51);
- tutela del segreto sui contenuti dell'attività svolta (art. 52).

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Capo II:

dovere di riservatezza in capo ai mediatori (art. 50):

“1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Art. 53: programmi di giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:

a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima ("**mediazione autore - vittima**") del reato, anche estesa ai gruppi parentali ("**family group conferencing**"), ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (ossia con "**vittima surrogata o aspecifica**");

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

b) il dialogo riparativo (“**circles**”);

c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Art. 56: esiti riparativi:

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

La giustizia riparativa nel sistema penale italiano

Art. 56: Art. 58 - Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, **la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa** (regola di garanzia vigente in ambito internazionale).

Le modifiche normative al sistema penale

Le modifiche apportate dal decreto 150/2022 al sistema penale: - complementarità fra GR e «giustizia penale convenzionale»:

a) codice penale (titolo I, in seno agli artt. 1-3);

b) codice di procedura penale (titolo II, nell'ambito degli artt. 4-40);

c) legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

d) rito minorile, anche in fase esecutiva (titolo V, capo VI, artt. 83-84).

a) Le modifiche normative al codice penale:

1. art. 62, primo comma, n. 6 c.p.;
2. art. 163, ultimo comma, c.p.;
3. art. 152 c.p.;
4. art. 131 *bis* c.p.;

a) Le modifiche normative al codice penale:

1. **art. 62, primo comma, n. 6 c.p.**: "6) l'averne, prima del giudizio [484, 492 c.p.p.], riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [185]; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; **o l'averne partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e' valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati**";

a) Le modifiche normative al codice penale:

2. Art. 163, ultimo comma, c.p.: Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, **nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena**, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, **rimanga sospesa per il termine di un anno.**

a) Le modifiche normative al codice penale:

3. Art. 152, comma II c.p. (remissione di querela)

IIII]. Vi è altresì remissione tacita:

- 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
- 2) **quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.**

a) Le modifiche normative al codice penale:

4. Art. 131 bis c.p.: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:

[I]. Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale .

a) Le modifiche normative al codice penale:

4. Art. 131 bis c.p.: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:

- potenzialità operative dell'istituto potenziate dalla riforma, punibilità esclusa in caso di reati per i quali è prevista pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, indipendentemente dall'entità del massimo edittale;

Considerazioni conclusive:

Esito positivo:

1. per qualsiasi tipologia e gravità di reato: consente di graduare la risposta sanzionatoria in senso favorevole al reo (ex artt. 133 e 62, primo comma, n. 6 c.p.);
2. concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 ultimo comma c.p.;
3. esclusione della responsabilità penale, sia per i reati procedibili a querela (per i quali sarà applicabile l'art. 152 c.p. e, pur con taluni limiti, l'art. 162 *ter* c.p.), sia per i reati procedibili d'ufficio (per i quali si potrà ricorrere all'art. 168 *bis* c.p., nonché all'art. 131 *bis* c.p. come modificato dalla riforma);

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

1) inserimento del riferimento alla «*facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa*» nelle diverse disposizioni che disciplinano i diritti informativi dell'indagato/imputato e della persona offesa;

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

2) L'introduzione dell'art. 129 bis c.p.p.:

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

b) Le modifiche normative al codice di procedura penale:

3) la previsione che anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa rientri, all'art. 464-bis c.p.p., tra i contenuti del programma di trattamento da allegare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova;

c) Le modifiche normative alla legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

Art. 78 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 13, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.»;

c) Le modifiche normative alla legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

Art. 78 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

c) Le modifiche normative alla legge sull'ordinamento penitenziario (titolo V, capo III, art. 78);

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»;

d) Le modifiche normative al rito minorile;

Art. 83: modifica l'art. 28 DPR 448/1988, comma 2: sospensione del processo e messa alla prova.

“Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni”.

d) Le modifiche normative al rito minorile;

Art. 84 - Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.».

Prime applicazioni

Corte d'Appello di Milano, Sez. V penale, 12 luglio 2023, ordinanza

La Corte d'Appello di Milano nell'ordinanza del 12.07.23 ha rigettato l'istanza di ammissione a un programma di giustizia riparativa, presentata dalla persona indicata come autore dell'offesa, imputato ex art. 73 d.p.r. 309/90. Sulla richiesta di essere ammesso al "programma di giustizia riparativa ritenuto più idoneo", il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole.

La Corte ha motivato il diniego all'invio a un centro di giustizia riparativa con la considerazione che nella fattispecie penale contestata mancherebbe l'esistenza di una vittima, essendo lo spaccio di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 della legge droga, "un reato privo di vittima".

Prime applicazioni

Corte d'Appello di Milano, Sez. V penale, 12 luglio 2023, ordinanza

<https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/07/28/la-giustizia-riparativa-nei-reati-senza-vittime/>

FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE



La presentazione sarà resa disponibile nella sezione

Novità sul sito www.liparoti.legal



domande?



Avvocato Federica Liparoti

Dottoressa di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal